



COMUNE DI BRINDISI

NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI

IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. I.A.C.P. di Brindisi
per essere autorizzato a costruire n. 3 Palazzine
in questo comune al mapp. N. in Via Quartiere S. Elia

Visti i disegni e il tipo allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia in data 4/3/1966 ;

Udito il riferimento del Tecnico Comunale in data / ;

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data / ;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia Locale e tutela delle strade comunali;

Visto il capo IV. del titolo II. della legge 17 agosto 1942, N. 1150;

Vista la denuncia relativa alle Imposte di Consumo sul materiale da costruzione edilizio che verrà impiegato ;

Vista la legge Comunale e Provinciale ;

Visto il c. c., libro terzo, proprietà edilizia ;

Visto il regolamento generale per l'Igiene del lavoro, approvato con R. D. 14 aprile 1927, n. 530

Concede il proprio

NULLA OSTA

al Signor I.A.C.P. di Brindisi

per l'esecuzione dei lavori in cui si tratta, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo le migliori norme dell'arte, perchè riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per

il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

- 1.) Che la durata dei lavori non superi i mesi **Ventiquattro**
- 2.) Che il suolo da occupare sia solo la parte prospiciente il fabbricato e per una profondità massima di metri **/**
- 3.) Che nell'esecuzione dei lavori e nella formazione delle impalcature sia salvaguardata la pubblica incolumità e non venga intralciato per alcun motivo il pubblico transito.
- 4.) Che vengano osservate infine tutte le Leggi e Regolamenti municipali in vigore con speciale riferimento alle segnalazioni diurne e notturne.
- 5.) Che siano salvi e rispettati i diritti di terzi.
- 6.) Che nel Cantiere dove si eseguono le opere sia installata una tabella, delle dimensioni minime di cm. 100x100 recante l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, le generalità del Progettista, del Direttore e dell'Assistente dei lavori.
- 7.) Che prima di iniziare i lavori sia chiesto all'Ufficio Tecnico Comunale, l'allineamento stradale.
- 8.) Che la licenza di costruzione ed il progetto debitamente approvato dalla Commissione Edilizia Comunale siano in Cantiere pronti ad essere esibiti ad ogni richiesta del personale incaricato per la vigilanza e per il controllo.
- 9.) Che nell'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato vengano rispettate le norme contenute nel R. D. 16-11-1939, N. 2229 e sia conservata in Cantiere una copia dei particolari esecutivi della costruzione a disposizione dei tecnici incaricati del controllo.
- 10.) Che a cura del costruttore deve essere richiesta la visita del rustico.
- 11.) Che non sarà rilasciato il certificato di abitabilità e quello per uso sgravio di imposte se l'interessato non avrà prima ottenuto dalla Prefettura il certificato d'uso
- 12.) Che il proprietario ed il costruttore sono entrambi responsabili di ogni inosservanza delle norme generali di Legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.
- 13.) Non sarà rilasciato il certificato di abitabilità se non trascorso un anno dalla ultimazione del rustico (muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine, etc.) ai sensi del vigente Regolamento d'Igiene.

Il proprietario e l'assuntore dei lavori sono entrambi responsabili di ogni eventuale inosservanza alle norme generali di legge e di regolamenti comunali come delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Alla presente si allegano in restituzione, o un esemplare ciascuno dei disegni presentati in doppio

e visti.

Dalla Residenza Municipale, li

5/

1968

Per copia conforme

- 2 LUG 1971

Boi. IL DIRETTORE GENERALE F. F.
(Dott. Ing. Giovanni Rome)

IL SINDACO
L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Avv. Armando Attolini)